



COMUNE DI MISANO ADRIATICO
Provincia di Rimini

REGOLAMENTO GENERALE

DELLE

ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 30/07/2020

Prima modifica delibera C.C. n. 5 del 28-02-2023

Seconda modifica delibera C.C. n. 55 del 05/12/2024

INDICE

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 – Ambito di applicazione e finalità del regolamento
- Articolo 2 – Definizione delle entrate
- Articolo 3 – Forme di gestione
- Articolo 4 – Aliquote e tariffe
- Articolo 5 – Agevolazioni tributarie
- Articolo 6 – Soggetti responsabili delle entrate

Titolo II – ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I – Gestione ed accertamento delle entrate tributarie

- Articolo 7 – Il funzionario responsabile del tributo
- Articolo 8 – Dichiarazione tributaria
- Articolo 9 – Attività di verifica e controllo
- Articolo 10 – Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
- Articolo 11 – Accertamento esecutivo tributario
- Articolo 12 – Notificazione atti tributari
- Articolo 13 – Costi di elaborazione e notifica

Capo II – Riscossione delle entrate

- Articolo 14 – Riscossione
- Articolo 15 – Sospensione del versamento
- Articolo 16 – Limiti di esenzione per versamenti, riscossioni e rimborsi
- Articolo 17 – Arrotondamenti
- Articolo 18 – Sanzioni tributarie
- Articolo 19 – Interessi
- Articolo 20 – Rateizzazione
- Articolo 21 – Rimborsi
- Articolo 22 – Compensazione
- Articolo 22-bis – Compensazione di natura extra-tributaria
- Articolo 23 – Ravvedimento operoso
- Articolo 24 – Incentivi gestione entrate

Capo III – Contenzioso e strumenti deflattivi

- Articolo 25 – Contenzioso tributario
- Articolo 26 – Autotutela obbligatoria
- Articolo 26-bis – Autotutela facoltativa
- Articolo 27 – Contraddittorio preventivo

Art.27-bis- Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

Capo IV – Disciplina dell'accertamento con adesione

- Articolo 28 – Ambito di applicazioni dell'istituto
- Articolo 29 – Attivazione del procedimento di definizione
- Articolo 30 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio tributi
- Articolo 31 – Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Articolo 32 – Effetti dell'invito a comparire
- Articolo 33 – Atto di accertamento con adesione
- Articolo 34 – Perfezionamento della definizione
- Articolo 35 – Effetti della definizione
- Articolo 36 – Riduzione delle sanzioni

Capo V – Reclamo e mediazione

- Articolo 37 – Oggetto - abrogato
- Articolo 38 – Effetti - abrogato
- Articolo 39 – Trattazione dell'istanza- abrogato
- Articolo 40 – Perfezionamento e sanzioni- abrogato
- Articolo 41 – Mancato perfezionamento della mediazione o accoglimento parziale- abrogato
- Articolo 42 – Provvedimento di diniego - abrogato

Titolo III – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

- Articolo 43 – Soggetti responsabili delle entrate extratributarie
- Articolo 44 – Rapporti con i cittadini
- Articolo 45 – Accertamento esecutivo patrimoniale
- Articolo 46 – Dilazione di pagamento delle entrate extratributarie
- Articolo 47 – Rimborso delle entrate extratributarie
- Articolo 48 – Riscossione volontaria delle entrate extratributarie
- Articolo 49 – Esercizio dell'autotutela nelle entrate extratributarie

Titolo IV – RISCOSSIONE COATTIVA

- Articolo 50 – Riscossione coattiva
- Articolo 51 – Discarico per crediti inesigibili
- Articolo 52 – Ingiunzioni di pagamento

Titolo V – NORME TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 53 – Disciplina transitoria
- Articolo 54 – Entrata in vigore

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Ambito di applicazione e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del D.Lgs.15.12.1997 n. 446 e dall'art. 50 della L. 27.12.1997 n. 449, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti. Le norme del presente Regolamento sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, e alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge.

3. La disciplina delle singole entrate può essere definita da apposito regolamento. In tal caso questi non potrà contenere disposizioni in contrasto con i principi generali e con le norme di disciplina degli istituti deflattivi del contenzioso contenute nel presente regolamento.

4. I regolamenti tributari disciplinanti i singoli tributi devono essere coordinati col presente regolamento, e non possono disporre livelli inferiori di tutela del contribuente. Le disposizioni del presente regolamento prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti tributari vigenti che siano in contrasto.

Articolo 2 – Definizione delle entrate

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti da altre Pubbliche Amministrazioni.

2. Costituiscono entrate comunali, tra quelle disciplinate in via generale dal presente regolamento, quelle di seguito elencate:

- le entrate tributarie;
- le entrate derivanti dal canone unico patrimoniale;
- le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
- le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
- le entrate derivanti da canoni d'uso;
- le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni;
- le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
- le entrate derivanti da sanzioni amministrative;
- le entrate derivanti da oneri concessori;
- le entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, regolamenti o a Titolo di liberalità;
- le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti.

Articolo 3 – Forme di gestione

1. Il Consiglio comunale determina le forme di gestione delle entrate, anche per ciascuna di esse, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione scegliendo tra una delle forme previste dall'art. 52 comma 5, lett. b) del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, inclusa la riscossione diretta.

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

3. La responsabilità dell'attività organizzativa e gestionale relativa ai tributi gestiti direttamente da terzi è di questi ultimi, secondo quanto precisato nella convenzione di affidamento o di concessione.

4. Le disposizioni dettate dal presente regolamento si applicano all'amministrazione comunale, nel caso di gestione diretta del tributo, o al concessionario, nel caso di affidamento a soggetto iscritto nell'albo dei concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Articolo 4 – Aliquote e tariffe

1. Le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie sono determinate, nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge, dall'organo competente secondo la normativa vigente nel tempo.

2. Le deliberazioni concernenti la determinazione delle aliquote e delle tariffe devono essere adottate entro lo stesso termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, ai fini dell'approvazione del bilancio stesso ai sensi dell'art. 54 del Decreto legislativo n. 446/1997.

3. In caso di mancata adozione delle deliberazioni nel termine di cui al precedente comma, le aliquote e le tariffe si intendono prorogate di anno in anno, salvo che specifiche normative di legge non dispongano diversamente.

Articolo 5 – Agevolazioni tributarie

1. Spetta al Consiglio Comunale dettare la disciplina generale delle agevolazioni tributarie, mentre spetta alla Giunta Comunale definire i criteri applicativi e la misura delle stesse.

2. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e regolamentari vigenti per ogni singolo tributo.

3. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione dell'agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa ovvero spedita mediante il servizio postale con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento valido, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena la esclusione dall'agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

Articolo 6 – Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'Ente i responsabili del servizio al quale risultino affidate, mediante il piano esecutivo di gestione o altro provvedimento, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.
2. In assenza di un provvedimento di assegnazione delle risorse di entrata e degli interventi di spesa, è responsabile di una o più entrate il Responsabile comunque incaricato della gestione delle medesime.
3. Il funzionario responsabile delle entrate tributarie cura ogni attività organizzativa e gestionale utile all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo, verifica, accertamento, riscossione e sanzionatoria nonché ogni attività rientrante nell'esercizio del potere di autotutela del Comune. Lo stesso Responsabile sottoscrive gli avvisi di accertamento, dispone i rimborsi, cura l'attività inerente la riscossione coattiva dei tributi, nonché tutti gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario oltre al contenzioso stesso così come disciplinati dal presente regolamento.
4. Per le altre entrate patrimoniali la responsabilità della gestione e della eventuale attivazione delle procedure di riscossione coattiva fa capo al Responsabile competente per materia, così come previsto al comma 1 del presente articolo. I ruoli vengono compilati sulla base di proposte predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
5. Qualora l'acquisizione delle entrate sia stata affidata a terzi, come previsto dall'art. 52, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, il funzionario responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento. Il soggetto terzo è tenuto alla resa del conto, ai sensi dell'art.233 del D.Lgs 267/2000 e sue successive modificazioni.

Titolo II

ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I – Gestione ed accertamento delle entrate tributarie

Articolo 7 – Il Funzionario responsabile del tributo

1. Con proprio atto la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, al quale conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.

2. In particolare, il Funzionario responsabile del tributo:

- a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
- b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
- c) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, anche coattiva, delle entrate tributarie;
- d) emette i provvedimenti di ingiunzione di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;
- e) dispone i rimborsi;
- f) cura il contenzioso tributario;
- g) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 26, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'articolo 27;
- h) in caso di gestione del tributo affida a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'onori;
- i) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

3. In accordo con il funzionario responsabile, il Sindaco, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.

4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal Responsabile del settore cui appartiene l'ufficio tributario.

5. In caso di gestione del tributo affidata a terzi, la designazione del Funzionario responsabile compete al soggetto affidatario.

Articolo 8 – Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dai regolamenti che disciplinano i singoli tributi.

2. La dichiarazione, salvo i casi in cui è previsto l'uso di modelli ministeriali, deve essere redatta sui modelli predisposti dall'ufficio tributi.

3. Al fine di facilitare gli adempimenti che deve porre in essere il contribuente, si ritiene valida a tutti gli effetti, la dichiarazione presentata su modelli diversi da quelli predisposti dall'ufficio tributi ovvero su carta semplice, purché la stessa sia sottoscritta e contenga tutti gli elementi atti ad individuare il soggetto passivo nonché la fattispecie imponibile.

4. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il Funzionario responsabile, tramite comunicazione scritta, invita il soggetto interessato a provvedere alla regolarizzazione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.

5. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

Articolo 9 – Attività di verifica e controllo

1. L'ufficio tributi provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.

2. Spetta alla Giunta comunale decidere le particolari iniziative di controllo annuale relativamente ai singoli tributi.

3. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, della entità dell'evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributi in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.

4. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributi e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale può attribuire compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti nell'esecuzione dei programmi affidati ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti obbiettivo, nonché all'ammontare dell'evasione recuperata.

5. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, con esclusione delle disposizioni di cui agli artt. da 7 a 13.

Articolo 10 – Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti con apposito provvedimento, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributi nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il Funzionario responsabile informa il Sindaco per gli interventi che il medesimo riterrà più opportuni.

2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, anche in concessione, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con modalità da concordare.

3. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche rilevanti ai fini fiscali, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere, se dovuto, alle dichiarazioni relative ai diversi tributi comunali.

Articolo 11 - Accertamento esecutivo tributario

1. Mediante motivato avviso di accertamento di cui all'art.1, comma 792 e seguenti, della L. n.160/2019, il Comune:

- a) procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti;
- b) procede all'accertamento d'ufficio nel caso di omesse dichiarazioni o di omessi versamenti;
- c) procede all'applicazione delle sanzioni e degli interessi nei casi previsti dalla legge o dal regolamento.

2. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del Funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

4. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "*Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie*". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

5. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

6. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 12 – Notificazione atti tributari

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata direttamente dall'ufficio comunale con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, di plico sigillato, ovvero a mezzo posta elettronica certificata ovvero attraverso la piattaforma delle notifiche digitali di cui all'articolo 26 del decreto legge n. 76/2020, o a mezzo del messo notificatore.

2. Il Responsabile del settore competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori tra i dipendenti dell'amministrazione ovvero tra i dipendenti dei soggetti ai quali il Comune ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b), del Decreto legislativo n. 446/1997, con le modalità e nei limiti di cui all'art. 1, commi 159 e 160, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributi, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo e dietro rilascio di ricevuta, da parte di un dipendente dell'ufficio stesso, il quale, in tale caso, anche se non formalmente nominato ai sensi del precedente comma 2, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

4. Gli atti di accertamento e/o irrogazione delle sanzioni liquidano ed intimano il versamento degli importi dovuti a titolo di spese di notifica dell'atto stesso e di oneri di riscossione, determinati dalla vigenti disposizioni di legge, posti a carico del debitore.

Articolo 13 – Costi di elaborazione e notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:

a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze 14 aprile 2023, emanato ai sensi del comma 803 art.1 legge 160/2019. Continuano ad applicarsi i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie, in forza dell'art.1, comma 803, lettera b) della L.160/2019.

Capo II - Riscossione delle entrate

Articolo 14 – Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicabili le norme di legge.

2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

3. La riscossione coattiva dei tributi comunali avviene secondo la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidate al concessionario del servizio di riscossione, ovvero secondo quella indicata dal Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.

4. In caso di gestione in economia delle proprie entrate tributarie, il Comune dopo la notifica delle richieste di pagamento, degli atti di accertamento, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, può affidare a terzi, nel rispetto della normativa in vigore al momento dell'affidamento, le procedure esecutive per il recupero dei propri crediti.

Articolo 15 – Sospensione del versamento

1. Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità.

2. La Giunta Comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.

Articolo 16 – Limiti di esenzione per versamenti, riscossioni e rimborsi

1. Per limiti di esenzione si intendono gli importi fino ai quali il versamento non è dovuto dal debitore.

2. Per i casi nei quali il pagamento del tributo deve avvenire a seguito di dichiarazione, con versamento diretto o con ruolo ordinario, sono fissati i seguenti limiti di esenzione, intesi autonomamente per singolo tributo e per singola annualità:

a) Canone unico patrimoniale	€. 3,00
b) Imposta municipale propria.....	€. 10,00
c) Imposta di soggiorno.....	€. 0,29
d) Sanzioni versate disgiuntamente dal tributo.....	€. 5,00
e) Interessi versati disgiuntamente dal tributo.....	€. 5,00

3. Per i casi nei quali il pagamento del tributo viene richiesto a seguito di controlli, in considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, non si procede alla riscossione del credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, riferito ad ogni periodo di imposta, non superi l'importo di euro 15,00. Tale importo minimo concerne anche gli avvisi di accertamento emessi in riferimento alla tassa rifiuti (TARI-TCP).

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.

5. Nel caso di rimborsi conseguenti a richiesta di rimborso o ad attività di controllo da parte dell'ufficio comunale, non si procede al rimborso del tributo, comprensivo di eventuali interessi, qualora l'ammontare complessivo, riferito ad ogni periodo di imposta, non superi l'importo di euro 15,00.

6. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento e non dà seguito ai rimborsi.

7. L'importo minimo per gli oneri di riscossione non versati è pari a € 5,00. A di sotto di tale importo non si procede alla riscossione e i citati oneri vengono dichiarati inesigibili.

8. Non si procede all'emissione della cartella esattoriale o ingiunzione di pagamento per somme inferiori a quanto previsto dal successivo art.52 comma 9.

9. Nei casi di crediti nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali è consentita agli uffici comunali la valutazione sull'opportunità del perseguimento del credito sotto il profilo economico. Si intende comunque antieconomico il perseguimento di crediti complessivamente inferiori ad euro 100,00, o comunque di importo inferiore o pari alle spese previste per le necessarie procedure.

Articolo 17 – Arrotondamenti

1. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

2. Allo stesso modo di cui al comma precedente sono arrotondati i rimborsi.

Articolo 18 – Sanzioni tributarie

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate entro i limiti previsti dalle disposizioni di legge che disciplinano i singoli tributi, nonché dal Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 per quanto concerne i ritardati od omessi versamenti.

2. L'irrogazione delle sanzioni è demandata al Funzionario responsabile del singolo tributo ed è effettuata tenendo conto dei limiti minimi e massimi previsti dalle disposizioni vigenti.

Articolo 19 – Interessi

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, non versati o versati in ritardo, gli interessi sono applicati, in relazione al disposto dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 1, comma 802, della Legge 160/2019, in ragione annua, nella misura pari al tasso di interesse legale vigente nel tempo.

2. I medesimi interessi di cui al comma 1 si applicano sulle somme rimborsate al contribuente per importi non dovuti o versati in eccesso.

3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

4. Gli interessi relativi a rapporti patrimoniali sono determinati sulla base delle disposizioni del Codice Civile.

Articolo 20 – Rateizzazione

1. Il Funzionario responsabile di ciascun tributo, il Funzionario responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà di ordine economico, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute per debiti di natura tributaria, fatta salva l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo o entrata, e per i debiti relativi a somme certe liquide ed esigibili non aventi natura tributaria, derivanti dalla notifica di un avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi dell'art. 1, comma 792 della L. n. 160/2019 e s.m.i. ovvero di ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 689/1910, in base ad un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, secondo il seguente schema:

	N° rate mensili massimo
Fino a € 100,00	Nessuna dilazione
Da 100,01 a 500,00 €	4
Da 500,01 a 3.000,00 €	12
Da 3.000,01 a 6.000,00 €	24
Da 6.000,01 a 20.000,00 €	36
Oltre 20.000,00 €	72

ed alle seguenti condizioni:

- a) situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà del debitore;
- b) importo di ogni singola rata non inferiore a € 100,00;
- c) inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni;
- d) applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi vigenti.

2. La richiesta di rateizzazione, da presentare in carta libera agli sportelli dei competenti uffici tributari oppure via email / PEC o per posta, con raccomandata A/R, prima dell'inizio delle procedure esecutive, utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune, è corredata da una dichiarazione del debitore resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 atta a comprovare e motivare la propria situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica. Eventuali rateizzazioni richieste da persone giuridiche devono essere sostenute da idonea relazione a firma del rappresentante legale dell'azienda o di un professionista iscritto all'albo (commercialista, avvocato, revisore dei conti, ...), che dimostri lo stato di difficoltà economico-finanziaria documentabile anche attraverso i dati dell'ultimo bilancio.

3. Per somme complessivamente dovute superiori a 10.000,00 euro, ai fini della concessione della rateizzazione, il Funzionario responsabile, valutate le condizioni soggettive ed oggettive nonché l'entità della somma dovuta, può richiedere al contribuente la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa (emessa da soggetto iscritto ad IVASS) pari all'importo da rateizzare. La concessione della dilazione oltre a € 20.000,00, di cui al precedente comma 1, se richiesta per un numero di rate mensili superiore a n. 36, è subordinata alla

presentazione di idonea garanzia fideiussoria, rilasciata da primario istituto bancario, avente una durata pari a tutto il periodo della rateizzazione aumentato di un semestre. La possibilità di immediata escussione con rivalsa sulla cauzione deve essere espressamente prevista da apposita postilla nella polizza fideiussoria di garanzia, con specifico richiamo al presente articolo.

4. Nel caso di atti impositivi tributari che prevedano la riduzione dell'importo per le sanzioni in caso di adesione, la relativa riduzione si applica se la richiesta di dilazione viene presentata entro il termine di scadenza del versamento risultante dall'atto notificato.

5. Con riferimento ai tributi comunali, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.

6. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.

7. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

8. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione può essere prorogata una sola volta per un ulteriore periodo fino ad un massimo di 12 rate mensili ulteriori rispetto al piano originario a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le sue condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.

9. E' competente alla concessione della rateizzazione il responsabile dell'entrata, qualora l'istanza sia presentata prima dell'affidamento delle somme richieste al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Qualora l'istanza di rateizzazione sia formulata successivamente all'affidamento delle somme richieste al soggetto legittimato alla riscossione forzata, è competente alla concessione della rateizzazione il responsabile della riscossione, in accordo con il responsabile dell'entrata, fatto salvo siano iniziate le procedure esecutive e fatti salvi i maggiori oneri *medio tempore* maturati.

10. Ricevuta la richiesta di rateazione, il Comune o il soggetto concessionario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Con il pagamento della prima rata è possibile richiedere la sospensione dell'eventuale fermo amministrativo eventualmente apposto sul bene mobile registrato.

11. Sugli importi dilazionati sono applicati gli interessi nella misura prevista dall'art. 19 comma 1.

Articolo 21 – Rimborsi

1. Il cittadino può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro i termini stabiliti nelle norme che disciplinano le singole entrate.

2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

3. Il rimborso del tributo o di altra entrata versata e non dovuta è disposto dal Funzionario responsabile.

4. Fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalle norme istitutive delle singole entrate, è dovuto il rimborso delle somme indebitamente versate per tutti gli anni non ancora prescritti al momento della presentazione della relativa domanda.

5. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi di cui al precedente art.19, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

6. Non si fa luogo al rimborso se l'importo dovuto per ogni anno risulta inferiore ai limiti previsti dal precedente art. 16.

Articolo 22 – Compensazione di natura tributaria

1. I contribuenti che vantano crediti di natura tributaria nei confronti del Comune, possono chiederne la compensazione con altri tributi comunali a loro carico, mediante apposita istanza entro i termini stabiliti nelle norme che disciplinano le singole entrate.

2. La richiesta di compensazione deve essere sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la compensazione e deve contenere le seguenti notizie:

- a) i tributi sui quali sono maturati i crediti, le annualità cui si riferiscono i crediti, i motivi che hanno originato il credito, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;
- b) i tributi che si vogliono compensare con il credito di cui alla precedente lettera a), le annualità cui si riferiscono, nonché, distintamente per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito che si vuole compensare.

3. Prima di procedere alla compensazione delle somme, il contribuente deve acquisire nulla osta dall'ufficio tributi del comune. In ogni caso, il nulla osta non costituisce accertamento dell'esistenza delle somme di cui si chiede la compensazione.

4. Fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalle norme istitutive delle singole entrate, è possibile la compensazione delle somme indebitamente versate per tutti gli anni non ancora prescritti al momento della presentazione della relativa domanda.

Articolo 22 bis – Compensazione di natura extra-tributaria

1. E' ammessa la compensazione fra debiti relativi alle entrate comunali tributarie ed extra-tributarie e crediti maturati nei confronti dell'Ente, facenti capo al medesimo utente/contribuente, sia su richiesta del medesimo che su iniziativa dell'Ente, quando debiti e crediti sono ugualmente certi, liquidi ed esigibili.

2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve presentare apposita domanda ed una dichiarazione sostitutiva, resa nelle forme di legge, contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale/partita IVA del contribuente;
- esposizione del credito da compensare ed il relativo titolo;
- importo dell'entrata comunale dovuta al lordo della compensazione;
- affermazione che l'obbligazione a carico dell'Ente si intende estinta con la compensazione del credito e la dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o ad abbandonare eventuali azioni già intraprese.

3. I Responsabili dei Settori comunali, quando devono disporre liquidazioni a favore di utenti, per il rimborso di tributi o per altre fattispecie (ove trattasi di crediti certi, liquidi, esigibili e non prescritti), sono obbligati ad accertare preliminarmente se il medesimo utente abbia debiti nei confronti dell'Ente.

Il Funzionario interessato procede alla immediata verifica della posizione debitoria del creditore e trasmette al Responsabile di Settore che deve effettuare la liquidazione una certificazione, con l'indicazione dell'importo complessivo del debito a carico del creditore. In mancanza di risposta entro 10 giorni, il credito si ritiene libero da vincoli.

I Responsabili di Settore, esaminata la menzionata certificazione, adottano i provvedimenti conseguenti di competenza, a seconda dei casi, come di seguito indicato:

- liquidazione del credito complessivo vantato dal creditore, in assenza di debiti;
- recupero del debito a carico dell'utente mediante compensazione del credito vantato dall'Ente con indicazione dell'importo, della tipologia di entrata comunale e dell'anno di competenza, in caso di debito superiore al credito;
- ordinazione del pagamento della differenza tra il credito vantato dall'utente ed il debito a carico dello stesso, in caso di credito dell'utente superiore al debito con l'Ente Comune.

In ogni caso dovrà essere effettuata comunicazione scritta al creditore/debitore della compensazione attuata d'ufficio.

4. Le operazioni di compensazione, sia per la parte di pagamento effettivo sia per quella oggetto di procedura di compensazione, devono essere svolte nel rispetto del principio di integrità di bilancio.

Articolo 23 – Ravvedimento operoso

1. La sanzione è ridotta come disposto dall'art.13 del D.Lgs n.472/1997.

2. La regolarizzazione con il versamento della sanzione ridotta è ammessa a condizione che la violazione non sia stata già constatata con la notificazione di avviso di accertamento od atto di contestazione di irrogazione sanzioni delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della sua differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

4. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento, gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Si applica l'articolo 13-*bis* comma 1 del d.lgs. n. 472/1997.

Articolo 24 – Incentivi gestione entrate

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, una somma non superiore al 5% del maggior gettito accertato e riscosso derivante dall'attività di accertamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa sui Rifiuti (TARI), con riferimento a ciascun esercizio fiscale, è destinata:

- al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate;
- al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi dei medesimi uffici comunali preposti alla gestione delle entrate.

2. La disciplina di dettaglio di attuazione di quanto disposto al precedente comma è adottata dalla Giunta Comunale.

Capo III – Contenzioso e strumenti deflattivi

Articolo 25 – Contenzioso tributario

1. Ampio deve essere il ricorso del Funzionario all'autotutela ed agli altri istituti deflattivi del contenzioso specificatamente richiamati dal presente regolamento. La procedura contenziosa avente per oggetto entrate tributarie è disciplinata dal D.Lgs. 546/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai fini di una più efficace ed incisiva difesa del proprio operato nel campo tributario, la cura del relativo contenzioso è affidata di norma all'ufficio tributi del Comune.

3. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la legittimazione processuale è attribuita al dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, in mancanza di figura dirigenziale, al titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio.

4. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dai soggetti di cui al precedente comma 2, il Comune è rappresentato dal Funzionario responsabile del tributo.

5. E' compito del Funzionario responsabile seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

6. Per le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Art.26 - Autotutela obbligatoria

1. Il Funzionario responsabile del tributo procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:

a) errore di persona;
b) errore di calcolo;
c) errore sull'individuazione del tributo;
d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune;
e) errore sul presupposto d'imposta;
f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

3. Ai sensi dell'articolo 10-quater, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-bis), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art.26-bis - Autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 26, il Funzionario responsabile del tributo può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.

2. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.

3. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-ter), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

4. Il Comune agisce in autotutela nel limite dei cinque anni previsto per l'attività di accertamento e di rimborso (art. 1 commi 161 e 164 della legge 296/06), salvo ipotesi eccezionali. █

5. Anche all'autotutela facoltativa si applica il comma 3 dell'articolo 26.

Articolo 27 – Contraddittorio preventivo

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 3-bis e 3-ter, della legge 27 luglio

2000, n. 212, prima dell'emissione di tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, fatta eccezione per quelli previsti dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, il Comune deve instaurare con il contribuente un contraddittorio informato ed effettivo, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

3. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:

- a) avvisi di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità del Comune, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria - Punto Fisco;
- b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali già comunicati al contribuente con avvisi bonari di pagamento, inviati anche per posta ordinaria;
- c) i provvedimenti di rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione e di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- d) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni ed interessi o altri oneri accessori non dovuti;
- e) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
- f) il rigetto delle istanze in autotutela di cui ai precedenti articoli 26 e 26-bis;
- g) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità del Comune e comunque risulti in modo certo e preciso e non in via presuntiva.

4. Ai fini del comma 2 si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso dal Comune che scaturisca dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

5. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per il Comune di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di cui al successivo comma 10.

6. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione, che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.

7. Sono soggetti al diritto al contraddittorio gli atti, diversi da quelli di cui ai commi da 2 a 6, mediante i quali il Comune disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente,

oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva.

8. Per consentire il contraddittorio, il Comune notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare:

- a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
- b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
- c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
- d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni o per la richiesta di accesso ed estrazione di copia degli atti del fascicolo;
- e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione ai fini del contraddittorio;
- f) l'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione in caso di materia concordabile, in luogo delle controdeduzioni.

9. Nel caso di convocazione del contribuente, se necessario, può essere redatto un formale verbale dell'incontro, nel quale devono essere indicate le motivazioni e gli elementi forniti dal contribuente stesso.

10. L'avviso di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 8. Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo, ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

11. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che il Comune ritiene di non accogliere.

12. Le parti possono dare corso, di comune accordo, al procedimento di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e al vigente regolamento comunale in materia laddove, all'esito delle osservazioni, ne emergano i presupposti.

13. Fatte salve diverse disposizioni di legge, la notifica dello schema di atto, di cui al comma 8, preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso per le violazioni commesse prima del 31 agosto 2024, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs 87/24.

Art.27-bis- Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che il Comune eserciti l'azione accertativa, per ogni periodo d'imposta, una sola volta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione.

2. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212 l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte del Comune,

appositamente specificati nel medesimo. Ai sensi del comma 1 è possibile notificare al contribuente più avvisi di accertamento relativi alla stessa annualità ed a oggetti impositivi differenti.

Capo IV – Disciplina dell'accertamento con adesione

Articolo 28 – Ambito di applicazione dell'istituto

1. Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione ai sensi dell'art.50 della L. n.449/1997, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 in quanto compatibili e secondo le disposizioni del presente Regolamento.

1bis. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione e di infedeltà di adempimenti dichiarativi ossia ai casi in cui la base imponibile non sia stata determinata da elementi certi od inoppugnabili e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti.

2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo le questioni c.d. "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili. In ogni caso sono esclusi dall'applicazione dell'accertamento con adesione le fattispecie escluse dall'invito al contraddittorio di cui all'art. 27 del presente Regolamento.

3. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.

4. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

5. La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria e quelli per il pagamento del tributo, salvo quanto previsto dall'art. 31 comma 5 del presente regolamento.

6.L'istanza di accertamento con adesione dichiarata inammissibile non produce effetto di sospendere i termini per la proposizione del ricorso e per il pagamento del tributo.

7.Il responsabile del procedimento di accertamento con adesione coincide con il Funzionario responsabile del tributo.

Articolo 29 – Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:

- a) su iniziativa del Comune;
- b) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo la ricezione dello schema di atto di cui al precedente art. 27 comma 8;
- c) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo, dopo la notifica dell'avviso, in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lettera b);
- d) di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e dell'art. 27 del presente Regolamento, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione.

Articolo 30 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio tributi

1. Il Comune di sua iniziativa, nei casi di cui all'articolo 6-bis, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero su istanza del contribuente di cui all'articolo seguente, comunica un invito a comparire in cui sono indicati il luogo e il giorno della comparizione per definire l'accertamento con adesione con l'indicazione:

- a) della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
- b) dei periodi di imposta suscettibili di accertamento;
- c) delle maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
- d) dei motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse.

1-bis. Qualora tra la data di comparizione di cui al comma 1 e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che l'ufficio tributi, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Anche l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio tributi non è obbligatoria.

Articolo 31 – Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Nel caso di atti soggetti all'obbligo del contraddittorio preventivo nello schema di atto che il Comune invia al contribuente deve essere indicato, oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni stesse.

2. Nei casi di cui al comma 1, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei quindici giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto. In tale ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria e per il pagamento è sospeso per un periodo di soli trenta giorni, in deroga a quanto previsto all'art. 28 comma 5 del presente regolamento.

4. Le opzioni di cui ai commi 2 e 3 sono alternative: una volta presentata istanza di accertamento con adesione dopo la ricezione dello schema di atto, non è possibile ripresentarla dopo la notifica dell'atto impositivo.

5. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento preceduto dal contraddittorio preventivo, l'ufficio in sede di accertamento con adesione non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso.

6. E' fatta sempre salva la possibilità per le parti, laddove all'esito delle osservazioni emergano i presupposti per un accertamento con adesione, di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento.

7. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'avviso di accertamento sono sospesi automaticamente in pendenza del procedimento di accertamento con adesione.

8. L'impugnazione dell'avviso di accertamento comporta rinuncia all'istanza.

9. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di accertamento con adesione, il Comune formula l'invito a comparire.

10. L'iniziativa del contribuente può essere altresì presa a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, invito ad esibire atti, dati e/o documenti, invio di questionari, accessi, ispezioni e verifiche, sempre che non siano ancora stati notificati gli atti conseguenti.

Articolo 32 – Effetti dell'invito a comparire

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

2. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente, in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, vengono accordate solamente se avanzate entro tale data.

3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

Articolo 33 – Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo delegato e dal Funzionario responsabile del tributo, qualora le parti giungano ad un accordo.

2. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

3. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale nel rispetto dei tempi e della procedura delineati dal presente regolamento per la concessione di rateizzazioni.

Articolo 34 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso; ovvero con il versamento della prima rata, in caso di concessione di piano rateale da accordare con le modalità e le forme previste dal precedente art. 20.

2. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.

3. Nel caso di mancato pagamento delle somme dovute con le modalità e nei tempi indicati, l'accertamento con adesione non si perfeziona e l'ufficio provvede il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

Articolo 35 – Effetti della definizione

1. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nel precedente articolo 34, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.

2. L'intervenuta definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore attività accertativa nei casi di definizione riguardanti accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso del Comune alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Articolo 36 – Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento con adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo o altra misura

prevista dalle normative vigenti. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di definizione da parte del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente, anche in sede di contraddittorio, all'accertamento notificato, rendono inapplicabile la riduzione delle sanzioni di cui al precedente comma 1.

3. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dal Comune sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

Capo V - Reclamo e mediazione¹

(abrogato)

Articolo 37 – abrogato

Articolo 38 – abrogato

Articolo 39 – abrogato

Articolo 40 – abrogato

Articolo 41 – abrogato

Articolo 42 – abrogato

¹ Il capo V-"Reclamo e mediazione", è abrogato ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n.220/2023 che dispone l'abrogazione "*a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto*", ossia dal 04/01/2024, dell'art. 17-bis del D.Lgs n.546/92, disciplinate il reclamo e la mediazione per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro.

Titolo III

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Articolo 43 – Soggetti responsabili delle entrate extratributarie

1. Ai sensi del precedente articolo 6, sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate extratributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

Articolo 44 – Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.

2. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

Articolo 45 – Accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'entrata è accertata quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito e fissare la scadenza (diritto giuridico alla riscossione).

2. I responsabili dei relativi servizi dell'entrata contestano tempestivamente il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante comunicazione scritta. La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, nel rispetto del relativo regolamento, è resa nota al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento o mediante PEC.

3. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.

4. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo

idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

5. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.

6. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 46 – Dilazione di pagamento delle entrate extratributarie

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili possono essere concesse, su richiesta del debitore, dilazioni di pagamento secondo quanto disposto dal precedente art.20 ed alle seguenti condizioni:

- sussistenza di una situazione temporanea di difficoltà in grado di incidere negativamente sulla situazione economica del debitore;
- inesistenza di morosità relative a precedenti dilazioni;
- durata, determinata dal responsabile dell'entrata, entro il tetto massimo di 36 mesi;
- decadenza dal beneficio concesso in caso di mancato pagamento di due rate alle scadenze fissate;
- applicazione degli interessi nella misura pari al saggio legale, con maturazione giorno per giorno;
- presentazione di idoneo titolo di garanzia qualora il responsabile lo ritenga opportuno.

2. Il soggetto competente al rilascio della dilazione è il responsabile dell'entrata.

Articolo 47 – Rimborso delle entrate extratributarie

1. Il rimborso di somme versate e non dovute può essere richiesto entro il termine in cui opera la prescrizione, così come previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento concernenti le singole tipologia di entrate a decorrere dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (ad es. dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo).

2. Se il rimborso deriva da assenza del presupposto dell'entrata, si applicano le norme in materia di ripetizione dell'indebito.

3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

4. Il Responsabile dell'entrata, entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.

5. Prima di procedere ad un rimborso inferiore a quanto espressamente richiesto nell'istanza, si deve informare di ciò l'istante, precisando che egli può produrre entro 30 giorni i chiarimenti e le integrazioni documentali che ritenga necessari.

6. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, calcolati nella misura del saggio legale vigente.

Articolo 48 – Riscossione volontaria delle entrate extratributarie

1. La riscossione volontaria delle entrate extratributarie avviene secondo le specifiche norme di disciplina ovvero, in carenza mutuando le disposizioni delle entrate tributarie di cui al presente regolamento.

Articolo 49 – Esercizio dell'autotutela nelle entrate extratributarie

1. Il Responsabile dell'entrata deve procedere con atto motivato, anche di propria iniziativa, all'annullamento o alla revisione, anche parziale, dei propri provvedimenti quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimi.

2. Il Responsabile dell'entrata può revocare i propri provvedimenti, qualora ragioni di opportunità o di convenienza richiedano un nuovo apprezzamento degli elementi di fatto o di diritto del provvedimento medesimo.

3. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.

4. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:

- errore di persona;
- evidente errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di pagamenti;
- mancanza di documentazione successivamente sanata;
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.

5. L'esercizio dell'autotutela non è soggetta a limiti di tempo anche se:

- l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
- il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
- vi è pendenza di giudizio;
- il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.

6. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.

7. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.

8. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

Titolo IV

RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 50 – Riscossione coattiva

1. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente Titolo e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.

4. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

5. La riscossione coattiva delle entrate tributarie può essere effettuata:

- a) in forma diretta dal Comune;
- b) mediante soggetti concessionari delle relative potestà di cui all'art. 52, comma 5 lett. b) del D.Lgs n. 446/1997 e s.m.i.;
- c) mediante l'agente nazionale della riscossione affidatario del relativo servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 193/2016 e s.m.i.
- d) mediante soggetti ai quali, alla data del 31/12/2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e fino alla scadenza del relativo contratto.

6. La riscossione coattiva può essere effettuata a seguito dell'intervenuta esecutività di :

- a) avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1 c. 792 della L. 160/2019 e s.m.i.;
- b) ingiunzione di pagamento sulla base di quanto previsto dal R.D. 14.4.1910, n° 639;
- c) cartella di pagamento sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 29/09/1973, n° 602.

7. Il titolo esecutivo di cui alle lett. b) e c) del comma precedente deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

8. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

9. In relazione agli atti di cui al comma 6 lett. a) ed in caso che avverso la pretesa dell'ente sia stato presentato ricorso, il funzionario responsabile può valutare l'opportunità di sospendere la riscossione fino all'esito della procedura contenziosa, oppure di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

11. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 1 comma 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.

12. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

Articolo 51 - Discarico per crediti inesigibili

1. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.

2. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

Articolo 52 – Ingiunzioni di pagamento

1. Le disposizioni di cui agli articoli 13, 19, 20 e 51 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma 4 dell'articolo 11 e al comma 4 dell'articolo 45, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Le spese dell'azione di recupero del credito, dirette ed indirette, vengono poste a carico del debitore, nella misura definita con deliberazione della Giunta Comunale, sulla base di criteri desunti dall'analisi dei costi di gestione del procedimento, ispirati al principio dell'addebito dei soli costi effettivi.

3. Oltre alle spese suddette, saranno addebitati gli oneri per le attività cautelari ed esecutive, quantificati in base alle tabelle approvate con D.M. 21 novembre 2000 o a quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

4. Dovranno essere, inoltre, oggetto di rimborso le spese eventualmente sostenute relativamente ai compensi dovuti agli Istituti di vendite giudiziarie, da applicarsi a seconda della

procedura seguita, ivi compresi diritti, oneri e spese di assistenza legali derivanti dalle attività esecutive svolte, ai sensi degli artt. 543 e seguenti del Codice di procedura civile.

5. Le spese e gli oneri indicati ai precedenti commi restano, comunque, a carico del debitore anche quando il Comune agisce in autotutela annullando i propri atti, nel caso in cui, anche solo per negligenza, il debitore abbia omesso di attivarsi in precedenza per regolarizzare la propria posizione presentando apposita documentazione atta ad annullare in toto un'eventuale posizione debitoria, oltre che nell'ipotesi di tardivo versamento dell'intero importo a debito eseguito oltre le scadenze previste dagli atti emessi dal Comune, tale da avere attivato la successiva fase di riscossione coattiva per il recupero del credito.

6. Sono, altresì, a carico del debitore gli interessi di mora, ove previsti, da calcolare, fino alla data di pagamento o di presentazione della domanda di rateizzazione, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla notifica della cartella esattoriale o dell'ingiunzione fiscale, sulle somme dovute, nella misura del tasso legale vigente.

7. Le spese e gli oneri sopra indicati, in ogni caso, possono essere rideterminati dalla Giunta Comunale per tener conto delle effettive spese sostenute dal Comune per la gestione della riscossione coattiva.

8. Con la medesima ingiunzione di pagamento o cartella esattoriale potrà essere chiesto il pagamento cumulativo di tutti i crediti vantati dal Comune nei confronti del medesimo soggetto debitore, indipendentemente dalla natura dei crediti.

9. Non si procede all'emissione della cartella esattoriale o ingiunzione di pagamento per somme inferiori ad euro 20,00 intendendosi per tali le somme complessivamente dovute dal medesimo soggetto debitore al Comune, ivi compresi gli interessi sul credito ingiunto. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e sarà oggetto di riscossione coattiva, unitamente ad altre morosità nel frattempo maturate, tramite successiva cartella esattoriale o ingiunzione fiscale, da emettersi al raggiungimento di tale soglia minima, salva prescrizione di legge.

10. I ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate debbono essere visti per l'esecutività:

- a) per le entrate tributarie dal Funzionario responsabile del tributo;
- b) per le entrate derivanti da contravvenzioni al codice della strada dal Comandante della Polizia Locale;
- c) per tutte le altre entrate patrimoniali dal Responsabile del Servizio Finanziario o suo delegato.

11. Fatte salve le disposizioni di legge o regolamento inerenti le singole tipologie di entrate, per quelle patrimoniali derivanti da un credito certo, liquido ed esigibile, l'attivazione della procedura coattiva di riscossione avviene con comunicazione di messa in mora a firma del Responsabile. Detta comunicazione, notificata al debitore con raccomandata con avviso di ricevimento e con assegnazione di n. 30 giorni dal ricevimento per adempiere al pagamento, costituisce titolo per l'ingiunzione fiscale. La sorte ivi richiesta deve essere aumentata delle spese sostenute dall'Ente e dai relativi interessi calcolati nella misura del tasso legale vigente.

13. Resta impregiudicata per tutte le entrate, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario responsabile presenti idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

14. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, relative alla tipologia ed importi di spese ed oneri di riscossione coattiva, sono applicate anche dal Concessionario affidatario del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 53 - Disciplina transitoria

1. Per gli avvisi di accertamento emessi precedentemente al 01.01.2020 gli atti di riscossione seguono le norme previgenti all'entrata in vigore del comma 792 dell'art. 1 della Legge 160/2019.

2. L'art. 20 si applica alle istanze di rateizzazione formulate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, senza distinzione in ordine alla riferibilità delle stesse ad avvisi di accertamento o atti emessi con la forma prevista dall'art. 1, comma 792 della Legge 160/2019 o ad avvisi di accertamento o ingiunzioni emesse secondo la normativa vigente al 31.12.2019. Restano efficaci le rateizzazioni già concesse ed in essere alla data di entrata in vigore delle modifiche del presente regolamento.

Articolo 54 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.

2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

4. Le modifiche apportate con delibera di C.C. n. del entrano in vigore il giorno successivo a quello dell'esecutività della delibera di approvazione, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto Comunale.